



COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

- Provincia di Brindisi -

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO (art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del Codice dei
Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 04 / 07 /2018

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 93, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7 quater, del *Codice dei Contratti Pubblici* approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito del presente regolamento semplicemente «Codice»).
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione, di ripartizione, di corresponsione e di liquidazione dell'incentivo alla progettazione interna all'ente, previsto dalle disposizioni di cui al comma 1.
3. L'incentivo è dovuto in relazione alle prestazioni previste dall'articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dall'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale.

Art. 2 - Attività professionali e compensi

1. L'incentivo viene ripartito, per ogni singolo lavoro pubblico, comunque denominato, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente regolamento, tenendo in ogni caso conto delle responsabilità professionali connesse con le singole prestazioni da svolgere.
2. L'incentivo verrà ripartito tra il personale incaricato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato purché abbia prestato servizio per periodi continuativi superiori a sei mesi e un giorno, e che abbia partecipato all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo e alla redazione di atti di pianificazione.
3. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente regolamento, anche tra il personale che, al momento della liquidazione dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'amministrazione.
4. L'erogazione di tale incentivo ai soggetti interessati si intende al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dei dipendenti.
5. L'attività professionale che dà luogo alla corresponsione dell'incentivo deve essere svolta dal personale dipendente nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei canoni tecnici relativi.
6. Gli importi da corrispondere al personale interessato verranno imputati e liquidati direttamente sulla quota degli stanziamenti annuali per lavori pubblici ai sensi dell'art. 93 del d. lgs 163/2006.
7. Per compiti affidati a professionisti esterni, le rispettive percentuali sono destinate a economie.

Art. 3 - Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. L'incentivo è fissato nella misura massima prevista dalla legge (attualmente lo 2,00% dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro).
2. L'incentivo di cui al precedente comma, ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, verrà suddiviso nelle seguenti due quote:
 - la prima, pari all'80%, da distribuire tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
 - la seconda, pari al 20%, da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
3. Il responsabile del servizio competente per ciascuna opera o lavoro pubblico costituisce i gruppi di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 92 del D. Lgs. 163/2006.
4. L'individuazione dei **dipendenti cui affidare gli incarichi** deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'**appendice A**.
6. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

7. Le quote dell'incentivo corrispondenti a **prestazioni non svolte** dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del D. Lgs. 163/2006.

8. In caso di **perizie di variante e suppletive** ex art. 132, comma 1 del D. Lgs. 163/2006, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

9. Le somme occorrenti per la costituzione dell'incentivo per la progettazione di lavori pubblici affidata all'interno dell'ente sono previste nel quadro economico dei singoli interventi, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

Art. 4 – Limiti di importo all'incentivo per la progettazione

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 5 - Prestazioni parziali

1. La quota di cui al punto 1, lett. b) dell'appendice A) sarà ripartita secondo le seguenti percentuali:

Tipologia di Lavori soggetti al D. Lgs. 81/2008:

a) progetto preliminare	20%
b) progetto definitivo	28%
c) progetto esecutivo	17%
d) direzione lavori e contabilizzazione	25%
e) collaudo o certificato di regolare esecuzione	5%
f) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	5%

Tipologia di Lavori non soggetti al D. Lgs. 81/2008:

a) progetto preliminare	20%
b) progetto definitivo	28%
c) progetto esecutivo	22%
d) direzione lavori e contabilizzazione	25%
e) collaudo o certificato di regolare esecuzione	5%

2. Le quote di cui al precedente comma del presente articolo, se le relative incombenze sono affidate a personale esterno al comune, costituiscono economie di spesa.

Art. 6 - Liquidazione degli incentivi

1. La ripartizione degli incentivi è effettuata dal responsabile del servizio competente, in due fasi:

a) per le progettazioni:

- 20% alla consegna degli elaborati;
- 80% a saldo all'approvazione definitiva dell'atto di progettazione;

Art. 7 - Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre 20% il termine assegnato;

- c) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del responsabile del servizio competente.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'ente ha diritto di ripetere quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 8 - Spese escluse dagli incentivi

1. Sono escluse dall'incentivazione disciplinata dal presente regolamento le spese inerenti i rilievi, i sondaggi, gli studi e le indagini di natura specialistica, gli studi e le analisi di fattibilità, la formazione di elenchi o di programmi annuali o pluriennali di lavori pubblici, comunque denominati, in quanto non configurabili come atti di progettazione.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento :

- sostituisce il « *Regolamento Comunale per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* », entrato in vigore in data 23/12/2009, giorno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto Collettivo decentrato integrativo di lavoro per il quadriennio 2006-2009;

- si applica a tutti gli interventi o parte di essi soggetti al D. Lgs. 163/2006.

Appendice A

1. La **quota dell'80%** dell'incentivo è ripartita come segue:

a) il **30 per cento** al **Responsabile Unico del procedimento** e all'eventuale personale che collabora con il R.U.P. nella misura che sarà indicata in sede di liquidazione del Responsabile del IV Settore;

b) il **50 per cento** al **tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto**, assumendone la responsabilità professionale e che effettueranno le **prestazioni di direzione e contabilizzazione lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo o certificato di regolare esecuzione**;

c) il **10 per cento** al **tecnico responsabile della Validazione del Progetto**;

d) il **10 per cento** al **rimanente personale** (tecnico-amministrativo) dell'Ufficio Tecnico che abbia partecipato direttamente alla redazione del progetto, alla direzione lavori, ecc. mediante contributo intellettuale e materiale;

2. Qualora l'attività di progettazione delle opere pubbliche sia effettuata da professionisti esterni o di altri Enti, spetteranno comunque al responsabile unico del procedimento, se dipendente dell'Amministrazione Comunale, le quote percentuali come determinate nella lettera a) del precedente comma.